

# ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

**GIUSEPPE GARIBALDI COMANDANTE IN CAPO LE FORZE NAZIONALI IN SICILIA**

**In virtù dei poteri a lui conferiti**

## **DECRETA**

**Articolo 1. La milizia è composta di tutti i cittadini capaci di portare le armi da 17 a 50 anni. Non vi faranno parte coloro che per malattia o fisiche imperfezioni sono esclusi dal servizio militare, giusta il regolamento 30 settembre 1848.**

**Art. 2. La milizia sarà divisa in 3 categorie. I militi da 17 a 30 anni saranno chiamati al servizio attivo ne' battaglioni dell'esercito.**

**Quei da 30 a 40 si formeranno in compagnie per il servizio generale del loro distretto.**

**Quelli da 40 a 50 saranno pure formati in compagnie per il servizio interno del loro Comune.**

**Art. 3. La milizia della prima categoria sarà sotto il comando immediato del capo dell'esercito. Le milizie di seconda e terza categoria, saranno agli ordini del Governatore del distretto.**

**Art. 4. La milizia attiva avrà gli ufficiali nominati dal Comandante in capo, dietro la proposta del Comandante il battaglione o la compagnia, i sotto ufficiali nominati da questi stessi comandanti.**

**Art. 5. Le compagnie della seconda e terza categoria sceglieranno i loro sotto ufficiali ed ufficiali conformemente alle leggi sulla Guardia Nazionale.**

**Art. 6. Sarà stabilito in ogni Comune un consiglio di ricognizione presieduto dal Capo del Municipio.**

**Art. 7. Il Consiglio in Palermo, Messina e Catania e nelle altre principali città sarà suddiviso in tanti consigli di ricognizione quanti sono i quartieri.**

**Art. 8. Il Consiglio di ricognizione procederà immediatamente alle iscrizioni delle differenti classi, e formazione delle matricole.**

**Art. 9. Ogni anno il Capo del Municipio avrà cura perché vi siano notati gl'individui a 17 anni, che sian promossi da una categoria all'altra coloro che saranno soggetti a tal mutamento per l'avanzata età e che vi sian cancellati i morti e quelli che entrano nell'anno 51.**

**Art. 10. Ogni individuo mutando domicilio sarà riportato nel registro del luogo in cui anderà a risiedere.**

**Art. 11. Della matricola, che la prima volta sarà formata, e delle modificazioni che annualmente saran fatte, darà inviata copia al Governatore del distretto a cura del Capo del Municipio. Il Governatore sulle copie ricevute da tutti i comuni, farà il ruolo generale del distretto**

**Art. 12. In ogni Comune la formazione per compagnie si farà nel seguente modo; Nelle Città ciascuna compagnia sarà composta dei militi dello stesso quartiere.**

**Nei Comuni i militi formeranno una o più compagnie, o pure suddivisioni**

**Art. 13. La forza ordinaria delle compagnie sarà di 60 a 150 militi.**

**Art. 14. Ci saranno in ogni compagnia dei militi distrettuali o comunali.**

#### **DELLA FORZA**

<b>GRADUATI</b>	<b>Da 60 a 80 militi</b>	<b>Da 80 a 100 militi</b>	<b>Da 100 a 170 militi</b>
<b>Capitano</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Luogotenente</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Sotto Tenente</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Sergente foriere</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Sergenti</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Caporale foriere</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Caporali</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Tamburo</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

#### **Formazione dei battaglioni**

**Art. 15. Il battaglione non potrà essere meno di 4. compagnie. Ove il numero dei militi sia sufficiente, potranno in uno stesso comune formarsi vari battaglioni.**

**Art. 16. In ogni comune i militi chiamati a formar compagnie si aduneranno per procedere in presenza del consiglio di ricognizione alla elezione dei loro ufficiali e sotto ufficiali.**

**Art. 17. L'elezione degli ufficiali avrà luogo per ogni grado successivo cominciando dal più alto a scrutinio segreto, alla maggioranza dei voti.**

**Art. 18. I primi ad essere armati saranno gli individui della prima categoria, poi quelli della seconda, ultimi quelli della terza.**

**Art. 19 Il seguente decreto avrà vigore fino alla proclamazione d'una legge che adatterà all'isola di Sicilia le leggi e i regolamenti delle provincie emancipate d'Italia.**

*Salemi 14 Maggio 1860*

**Firmato — G. GARIBALDI**

**Il Segretario di Stato**

**Firmato — F. CRISPI**